

BANDO

Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini operanti nel territorio della regione per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 regime di aiuto
- art. 3 definizioni
- art. 4 dotazione finanziaria
- art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- art. 6 attività finanziabili
- art. 7 spese ammissibili
- art. 8 spese non ammissibili
- art. 9 requisiti tecnici delle recinzioni e dei recinti e criteri per il relativo posizionamento
- art. 10 domande di contributo
- art. 11 entità della spesa ammissibile e intensità del contributo
- art. 12 criteri di priorità
- art. 13 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo
- art. 14 rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi
- art. 15 vincoli di destinazione
- art. 16 divieto di cumulo degli aiuti
- art. 17 rinvio

ALLEGATO A – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 4, commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 (Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende).

art. 3 definizioni

- 1.** Ai fini del presente bando si intende per:
 - a)** microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) 702/2014;
 - b)** impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
 - c)** Banca Dati Nazionale (BDN): banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);
 - d)** allevamento semibrado: allevamento registrato come semibrado alla voce "modalità di allevamento" nella BDN ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini);
 - e)** allevamento da riproduzione: allevamento registrato come da riproduzione alla voce "orientamento produttivo" nella BDN ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 200/2010;
 - f)** allevamento a ciclo chiuso: allevamento da riproduzione registrato come a ciclo chiuso alla voce "tecnica produttiva" nella BDN ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 200/2010.

art. 4 dotazione finanziaria

- 1.** La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 800.000,00 per l'anno 2021.

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

- 1.** Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente bando le imprese agricole che allevano suini e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a)** sono microimprese, piccole o medie imprese;
 - b)** sono iscritte nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - c)** hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 - d)** non sono imprese in difficoltà;
 - e)** l'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi è situata nel territorio regionale, è registrata nella BDN ed è in possesso del relativo codice di identificazione aziendale;
 - f)** l'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi ha una consistenza di almeno trenta suini di età superiore a 70 giorni, come registrato nella BDN alla data del 31 marzo 2021.

art. 6 attività finanziabili

- 1.** Sono finanziabili i seguenti interventi realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzati a prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana:
 - a)** acquisto e posizionamento di recinzioni perimetrali;
 - b)** acquisto e posizionamento di recinti elettrici, interni alle recinzioni, quali sistemi di distanziamento dal perimetro delle recinzioni medesime degli animali allevati, con finalità di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica.

art. 7 spese ammissibili

- 1.** Sono ammissibili le spese relative a:
 - a)** acquisto di recinzioni perimetrali che rispettano i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1, ivi compreso l'acquisto di paleria di sostegno, di rinforzi delle perimetrazioni, la realizzazione di cancelli di accesso e la realizzazione di muretti alla base della recinzione;
 - b)** adeguamento e completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti per renderle conformi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1;
 - c)** acquisto di recinti elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 2, ivi compreso l'acquisto di fili, picchetti e paletti, elettrificatori, batterie, pannelli solari, giunzioni, prese a terra, tenditori, isolatori e cartelli e la realizzazione di cancelli di accesso;
 - d)** acquisto, adeguamento e completamento di recinzioni perimetrali e acquisto di recinti elettrici con requisiti tecnici diversi da quelli di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 purché la relativa efficacia sia validata da una relazione dettagliata sottoscritta da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
 - e)** manodopera per la posa in opera delle recinzioni e dei recinti;
 - f)** spese di trasporto del materiale e delle attrezzature;
 - g)** spese tecnico-progettuali, consulenze agronomiche, geologiche e ambientali nella misura massima del 10 per cento dell'entità della spesa ammessa a contributo.
- 2.** Le spese per l'acquisto di recinti elettrici di cui al comma 1, lettere c) e d) sono considerate ammissibili solo se sono relative ad un allevamento semibrado e se sussiste una delle seguenti condizioni:
 - a)** sono abbinate alle spese di cui al comma 1, lettere a) o b);
 - b)** presso l'azienda siano già in opera recinzioni perimetrali con i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1 e posizionate secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4.
- 3.** Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 4.** L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.

art. 8 spese non ammissibili

- 1.** Non sono ammissibili le spese relative a:
 - a)** acquisti di materiale e attrezzature usate;
 - b)** operazioni di leasing;
 - c)** oneri accessori, quali a titolo esemplificativo, interessi passivi e spese bancarie o postali;
 - d)** lavori eseguiti in economia dal richiedente;
 - e)** lavori di manutenzione ordinaria delle recinzioni perimetrali e dei recinti elettrici già esistenti.

art. 9 requisiti tecnici delle recinzioni e dei recinti e criteri per il relativo posizionamento

- 1.** Le recinzioni perimetrali devono essere fisse e avere le seguenti caratteristiche:
 - a)** la rete deve essere metallica e zincata, delle tipologie specifiche per allevamento, elettrosaldata o annodata, con maglia quadrata o rettangolare preferibilmente degradante in ampiezza ed a scalare verso il terreno;
 - b)** l'altezza fuori dal suolo deve essere di almeno 180 cm;
 - c)** la rete deve essere montata su pali metallici zincati, di cemento o di legno trattato per aumentarne la durata;
 - d)** i pali devono essere posizionati a una distanza di circa 3 m l'uno dall'altro, sostenuti e ancorati in appositi plinti o infissi nel terreno per almeno 50 cm;
 - e)** la rete deve essere interrata per almeno 30 cm o deve essere realizzato un muretto in calcestruzzo interrato alla base della recinzione per impedire le operazioni di scavo da parte degli animali;

- f)** i punti di passaggio devono essere costituiti da cancelli realizzati in telaio metallico o in legno trattato per aumentarne la duratura, con rete metallica avente le caratteristiche di cui alla lettera a) e con una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.
- 2.** I recinti elettrici devono avere le seguenti caratteristiche:
- a)** in caso di utilizzo di due fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm e 50 cm di altezza; in caso di utilizzo di tre fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm, 45 cm e 75 cm di altezza;
- b)** i picchetti o i paletti su cui sono fissati di fili devono essere in metallo plastificato, plastica, legno o fibra di vetro, devono essere completi di adeguati isolatori e tenditori e devono essere posti a una distanza di circa 4 m se il terreno è pianeggiante o inferiore se il terreno è scosceso;
- c)** l'alimentazione elettrica deve prevedere la connessione a un elettrificatore in grado di generare una differenza di potenziale di almeno 3.500 volt e di elargire almeno 300 mjoule di energia nel punto più lontano dall'elettrificatore;
- d)** lungo il recinto devono essere posizionati, cartelli segnaletici conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- e)** i punti di passaggio devono essere costituiti da maniglie a molla con impugnatura isolante o cancelli dotati di by-pass sotto il livello del terreno o al di sopra del punto di passaggio;
- f)** tutto il materiale elettrico utilizzato deve possedere la certificazione di conformità europea.
- 3.** Le recinzioni perimetrali e i recinti elettrici possono avere anche requisiti tecnici diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, anche al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, dei beni culturali e del paesaggio; in tal caso le relative spese sono ammissibili se la loro efficacia è validata da una relazione dettagliata sottoscritta da un professionista abilitato.
- 4.** Le recinzioni perimetrali devono essere posizionate in modo da garantire la completa perimetrazione delle aree nelle quali sono stabulati e custoditi gli animali e nelle quali sono stoccati gli alimenti e il liquame.
- 5.** I recinti elettrici devono essere posizionati all'interno delle recinzioni di cui al comma 4 collocate nelle aree in cui sono stabulati e custoditi gli animali. I recinti devono essere distanti almeno un metro dalle recinzioni medesime.

art. 10 domande di contributo

- 1.** Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 2.** Il medesimo beneficiario può presentare un'unica domanda di contributo; in caso di più domande del medesimo beneficiario è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.
- 3.** Le domande vanno presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, con una delle seguenti modalità:
- a)** posta elettronica certificata (PEC);
- b)** consegna al protocollo;
- c)** raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 4.** La domanda è predisposta sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito internet della Regione ed è corredata della seguente documentazione:
- a)** per l'acquisto di materiale, attrezzature e strumentazioni: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, contenente le quantità, la descrizione analitica e le caratteristiche tecniche dei materiali e delle attrezzature, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto e della manodopera, nonché il periodo di validità del preventivo medesimo;

- b)** per le opere in muratura e le lavorazioni del terreno: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, con data anteriore a quella di presentazione della domanda contenente la descrizione analitica e quantitativa delle opere e delle lavorazioni da svolgere, il prezzo unitario, il prezzo complessivo e i costi della manodopera, nonché il periodo di validità del preventivo medesimo;
 - c)** per le spese tecnico-progettuali, consulenze agronomiche, geologiche e ambientali: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del professionista o dello studio, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, con la descrizione sintetica dell'attività da svolgere e il periodo di validità del preventivo medesimo;
 - d)** quadro riepilogativo delle spese previste;
 - e)** coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;
 - f)** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di microimpresa, piccola o media impresa e l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà;
 - g)** fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda.
- 5.** In caso di acquisto e posa in opera di recinzioni perimetrali ovvero di adeguamento e completamento di quelle esistenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e d), alla domanda è allegata anche la seguente documentazione:
- a)** relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con l'indicazione dell'ubicazione catastale e la planimetria riportante il tracciato della recinzione;
 - b)** indicazione degli estremi del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, se dovuto.
- 6.** In caso di posizionamento di recinzioni perimetrali su immobili di terzi, alla domanda è allegata anche copia del documento comprovante il titolo giuridico che assicura al beneficiario la disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15 e autorizzazione sottoscritta dal proprietario all'esecuzione dell'intervento per cui è richiesto il contributo.
- 7.** In caso di acquisto e posa in opera di recinti elettrici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), alla domanda è allegata anche la relazione dell'intervento da realizzare con l'indicazione dell'ubicazione catastale e la planimetria riportante il tracciato del recinto.
- 8.** In caso di acquisto e posa in opera di recinti elettrici da collocare in presenza di recinzioni già esistenti, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), alla domanda è allegata altresì la relazione sottoscritta da un professionista abilitato attestante che le recinzioni medesime hanno i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1.

art. 11 entità della spesa ammissibile e intensità del contributo

- 1.** La spesa ammissibile deve essere compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro.
- 2.** L'intensità del contributo è pari all'80% della spesa ammessa a contributo.

art. 12 criteri di priorità

- 1.** Ai fini della predisposizione della graduatoria, le domande di contributo risultate ammissibili vengono ordinate in applicazione dei seguenti criteri di priorità e secondo le modalità specificate nell'Allegato A al presente bando:
- a)** possesso dei requisiti di microimpresa, piccola o media impresa;
 - b)** vicinanza rispetto al confine con la Slovenia dell'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi, come ricavabile dalle coordinate riportate nella BDN;
 - c)** realizzazione dell'intervento in un allevamento semibrado;
 - d)** realizzazione dell'intervento in un allevamento da riproduzione;
 - e)** realizzazione dell'intervento in un allevamento a ciclo chiuso.

art. 13 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

- 1.** I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.
- 2.** Il Servizio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:
 - a)** comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;
 - b)** verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - c)** verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari;
 - d)** richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - e)** verifica l'ammissibilità delle spese e determina la spesa ammessa a contributo, riducendo a tal fine l'importo delle spese che non rispettano i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) e all'articolo 11, comma 1;
 - f)** determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2;
 - g)** comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
 - h)** predispone la graduatoria applicando i criteri di priorità secondo le modalità di cui all'Allegato A al presente bando;
 - i)** approva la graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario.
- 3.** La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 4.** I contributi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio fino ad esaurimento delle risorse disponibili entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 ovvero a seguito della disponibilità di risorse aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.
- 5.** Il decreto di concessione determina le modalità e il termine per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del presente bando e dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 14 rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

- 1.** I beneficiari devono rendicontare tutta la spesa ammessa a contributo, secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
- 2.** Le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario e i bonifici attestanti i pagamenti devono essere effettuati dal conto del soggetto beneficiario.
- 3.** Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di sei mesi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.
- 4.** Il beneficiario attesta, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
- 5.** Il contributo è erogato, nel limite della spesa rendicontata, con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione.
- 6.** Qualora le spese rendicontate siano inferiori alla spesa ammessa a contributo, l'entità del contributo da erogare è proporzionalmente ridotta.
- 7.** Qualora le spese rendicontate siano inferiori al limite di 5.000 euro di cui all'articolo 11, il contributo è revocato.

art. 15 vincoli di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:
 - a) per cinque anni la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
 - b) per tre anni l'azienda sul territorio regionale.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

art. 16 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

art. 17 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 e della legge regionale 7/2000.

ALLEGATO A – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini della predisposizione della graduatoria, le domande di contributo risultate ammissibili vengono ordinate in applicazione dei criteri indicati nella seguente Tabella.

In caso di parità di condizione con altre aziende, le domande vengono ordinate in applicazione dei sub criteri indicati nella tabella medesima; qualora più aziende, anche in applicazione del medesimo sub criterio, si trovino collocate nel medesimo posto in graduatoria, si procede applicando i successivi sub criteri.

CRITERIO	SUB CRITERI	
NUMERO E DESCRIZIONE	NUMERO e DESCRIZIONE	
<p style="text-align: center;">1</p> <p>Micro e piccole imprese con sede dell'azienda situata entro la fascia di 20 km dal confine con la Slovenia</p>	<p>1.1 Micro imprese</p> <p>1.1.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>1.1.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia. A tal fine viene misurata d'ufficio, attraverso adeguati software di georeferenziazione, la distanza intercorrente fra la sede dell'azienda dove si intende realizzare gli interventi, come ricavabile dalle coordinate riportate nella BDN, e il punto più vicino del confine.</p> <p>1.1.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>1.1.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>1.1.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso</p> <p>1.1.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>	
	<p>1.2 Piccole imprese</p> <p>1.2.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>1.2.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>1.2.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>1.2.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>1.2.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso</p> <p>1.2.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>	
	<p>2.1 Micro imprese</p> <p>2.1.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>2.1.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>2.1.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>2.1.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>	
	<p>2</p> <p>Micro e piccole imprese con sede dell'azienda situata entro la fascia di 40 km dal confine con la Slovenia</p>	<p>2.1 Micro imprese</p> <p>2.1.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>2.1.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>2.1.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>2.1.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>
		<p>2.1 Micro imprese</p> <p>2.1.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>2.1.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>2.1.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>2.1.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>
		<p>2.1 Micro imprese</p> <p>2.1.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>2.1.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>2.1.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>2.1.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>

	<p>2.1.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso 2.1.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>2.2 Piccole imprese 2.2.1 Aziende con allevamento semibrado 2.2.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>2.2.2 Aziende con allevamento da riproduzione 2.2.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>2.2.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso 2.2.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>
<p>3 Micro e piccole imprese con sede dell'azienda situata nel resto della Regione</p>	<p>3.1 Micro imprese 3.1.1 Aziende con allevamento semibrado 3.1.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>3.1.2 Aziende con allevamento da riproduzione 3.1.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>3.1.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso 3.1.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>3.2 Piccole imprese 3.2.1 Aziende con allevamento semibrado 3.2.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>3.2.2 Aziende con allevamento da riproduzione 3.2.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>3.2.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso 3.2.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>
<p>4 Medie imprese</p>	<p>4.1 Medie imprese situate entro la fascia di 20 km dal confine con la Slovenia 4.1.1 Aziende con allevamento semibrado 4.1.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>4.1.2 Aziende con allevamento da riproduzione 4.1.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>4.1.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso</p>

	<p>4.1.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>
4.2	<p>Medie imprese situate entro la fascia di 40 km dal confine con la Slovenia</p> <p>4.2.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>4.2.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>4.2.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>4.2.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>4.2.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso</p> <p>4.2.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>
4.3	<p>Medie imprese situate nel resto della Regione</p> <p>4.3.1 Aziende con allevamento semibrado</p> <p>4.3.1.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>4.3.2 Aziende con allevamento da riproduzione</p> <p>4.3.2.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p> <p>4.3.3 Aziende con allevamento a ciclo chiuso</p> <p>4.3.3.1 Qualora più imprese rispettino il sub criterio 4.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1</p>